



UNIONE
EUROPEA



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
LIGURIA



PSR 2014-2020



LEADER



GAL VALLI SAVONESI

GAL VALLI SAVONESI

Regione Liguria - PSR 2014-2020

Apertura del Bando per la presentazione di domande di sostegno a valere sull' Intervento 4.01.23 - Impianto Officinali

Visto il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca

Visto il Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

visto il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune

Visto il Regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 808/2014 della Commissione del 17 Luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e Allegato III del Regolamento medesimo

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 della Commissione del 17 Luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità

Visto il Regolamento delegato (UE)640/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità

Visto il Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 Gennaio 2017 "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"

Vista la Deliberazione n 33 del 27 Ottobre 2015 con la quale il Consiglio Regionale prende atto della stesura definitiva del PSR

Vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea n C(2017) 1046 del 8 Febbraio 2017 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale

Visto il Decreto Dirigenziale n 261 del 27 Ottobre 2016 con il quale il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro ha approvato la Strategia di Sviluppo Locale del GAL Valli Savonesi

Visto il Decreto Dirigenziale n 297 del 29 Novembre 2016 con il quale il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro ha determinato l'ammontare della spesa pubblica ammissibile per il Gal Valli savonesi nei limiti delle spese risultate ammissibili

vista la rimodulazione della Strategia di Sviluppo locale del GAL Valli Savonesi e dell'Allegato Piano Finanziario, approvati dall'Assemblea del GAL Valli Savonesi in data 21 Febbraio 2017

Visti i criteri di selezioni approvati dal Consiglio Direttivo del GAL Valli Savonesi in data 17 Aprile 2018

Atteso che le domande di sostegno e di pagamento devono essere presentate e gestite attraverso i Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)

Atteso che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR compresa la Misura 4 è demandata in termini di competenza e di cassa all'Agenzia le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale

Ritenuto di avviare le procedure di presentazione delle domande di sostegno e la concessione di aiuti a valere sull'Intervento 4.01.23 della SSL per il sostegno alla realizzazione di progetti di investimento denominato "Impianto Officinali"

il Consiglio Direttivo dal GAL stabilisce

di approvare le procedure di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sull'Intervento 4.01.23 "Impianto Officinali";

di individuare ai sensi del DM 1867 del 18/01/2018 - Allegato 6 - le fattispecie di violazioni di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuata per l'Intervento 4.01.23 come risulta dall'Allegato A che fa parte integrante del presente atto, e di demandarne il controllo all'ADG;

di porre a bando la somma di € 60.000,00, secondo quanto stabilito dalla programmazione finanziaria del GAL;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del GAL Valli Savonesi;

di richiederne la pubblicazione sul sito web www.agriliguienet.it;

di informare che attraverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.



UNIONE
EUROPEA



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
LIGURIA



PSR 2014-2020



LEADER



GAL VALLI SAVONESI

ALLEGATO 1

BANDO

INTERVENTO 4.01.23 – Impianto Officinali

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla operazione 4.01.23 della Strategia di Sviluppo Locale Gal Valli Savonesi.

I beneficiari della presente operazione risultano essere soggetti che hanno aderito al Progetto Integrato Piante Officinali di cui all' Operazione 16.4.21 di cui sia stata ammessa domanda di sostegno.

L'operazione M 4.01.23 persegue l'obiettivo di migliorare l'efficienza economica aziendale attraverso l'introduzione o ampliamento di coltivazione di specie officinali (Focus Area 2A), e risponde ai Fabbisogni F9.

Tipologia di bando

Bando a graduatoria.

Validità temporale e disponibilità finanziarie.

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a € 60.000,00.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 00:01 del 7/01/2020 al 23:59 del 6/03/2020 tramite il portale SIAN. Le domande presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili, fatte salve eventuali modifiche dei termini stabilite dal GAL.

Campo di applicazione

Il presente bando viene attivato a titolo di misura accompagnatoria relativa al Progetto Integrato Officinali, di cui all'Intervento 16.4.21; si applica al territorio del GAL Valli Savonesi così come definito nella Strategia di Sviluppo Locale.

Gli investimenti devono essere localizzati sul territorio GAL e riconducibili ad una specifica unità tecnico economica (UTE), come definita dall'art. 1 comma 3 del DPR 503/1999, situata sul territorio GAL.

Beneficiari

- Imprese agricole singole e associate aderenti come partner al Progetto Integrato Piante Officinali, presentato ed ammesso ai sensi dell'Operazione 16.4.21.

Condizioni di ammissibilità dei beneficiari

Possono presentare domanda di sostegno le imprese agricole dotate di partita IVA attiva con codice attività riferito all'attività agricola, aderenti come partner al progetto integrato Officinali di filiera di cui alla operazione 16.4.21, di cui sia stata ammessa domanda di sostegno.

I beneficiari devono dimostrare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99.

Progetti Collettivi: nel caso di Progetti collettivi, dovrà essere designato un soggetto Capofila, che procederà alla presentazione delle domande di sostegno e di pagamento.

L'associazione tra le aziende deve essere sancita da un contratto di rete, di consorzio, di cooperativa o di altro contratto giuridicamente valido (Fac simile Accordo tra i partner- Modello Allegato B). Le aziende agricole che realizzano l'investimento collettivo devono essere almeno 3.

Tutti i partner che partecipano al progetto collettivo dovranno costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99.

Costi ammissibili

Gli investimenti riguardano la produzione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, con particolare riferimento alle varietà officinali.

I costi ammissibili per la presente operazione possono riguardare:

- opere di messa a coltura
- impianto di officinali pluriennali

Rientrano nella definizione di piante officinali le specie di cui all'art.1 comma 2 del DLvo 21/05/2018 n. 75

Le spese ammissibili relative ai costi sono:

- Sistemazione duratura di terreni agricoli per assicurare la regimazione delle acque, la stabilità dei versanti e la percorribilità da parte delle macchine, compresa la viabilità interna aziendale
- Acquisto e messa a dimora di piante officinali pluriennali
- Impianti di irrigazione ed idrici a servizio delle colture
- Recinzioni delle colture di officinali, nel rispetto della normativa urbanistica vigente;
- Spese generali e tecniche nella misura massima del 3% e 6% degli investimenti

Investimenti non ammissibili

- costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte, compresa l'IVA;
- le spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie, nazionali o regionali;
- le spese per acquisto di materiale usato e di beni non durevoli (che non hanno durata pari almeno alla durata del vincolo di destinazione d'uso);
- le spese per investimenti di mera sostituzione. Si considerano di mera sostituzione gli investimenti indicati dalla DGR 1115/2016.

- a. macchinari esistenti in azienda da meno di 10 anni con macchinari nuovi dello stesso tipo e capacità produttiva più o meno 25%, senza demolizione dei macchinari esistenti, tranne il caso di ampliamento delle dimensioni aziendali di almeno il 50%;
- investimenti che non si possono ricondurre alle spese ammissibili

Condizioni di ammissibilità comuni a tutti gli investimenti

- Per gli investimenti proposti al sostegno valgono le disposizioni generali indicate al Capitolo 8 del P.S.R. 2017/2020 ed in particolare al capitolo 8.1 Paragrafo “Disposizioni comuni a tutte le misure” oltre che quelle specifiche per la misura 4.1., salvo quanto diversamente stabilito nel presente atto
- Il fascicolo aziendale deve essere attivo e aggiornato, pienamente rispondente all’effettiva consistenza aziendale per tutte le schede in cui esso è articolato (territorio, mezzi di produzione, manodopera, zootecnia, etc...), pena la non ammissibilità delle spese la cui idoneità non sia valutabile a causa di carenti o erronee indicazioni sul fascicolo aziendale ai sensi del DPR 503/99.
- Per quanto riguarda la condizione di ammissibilità vige, salvo quanto diversamente stabilito nel presente atto, quanto stabilito con DGR 1115/2016 e ss.mm.ii.
- Sono ammissibili le prestazioni volontarie non retribuite (lavori in economia) esclusivamente se inerenti le lavorazioni agronomiche che non richiedono competenze specifiche, attrezzature, e macchinari ordinariamente non reperibili nelle aziende agricole.
- Per quanto concerne la decorrenza delle spese ammissibili a finanziamento, sono considerate ammissibili a sostegno esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali e tecniche, che in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della presentazione della stessa.
- La domanda deve riguardare investimenti cantierabili, ovvero immediatamente eseguibili al momento della presentazione della stessa, e dotati di tutte le necessarie eventuali autorizzazioni, concessioni, permessi, preventivi.
- Tutte le spese devono essere sostenute dal beneficiario, con esclusione delle prestazioni volontarie non retribuite, devono essere documentate da fatture o da altri documenti aventi forza probatoria equivalente. I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario, riba o altro sistema equivalente tramite Conto Corrente intestato al titolare della ditta e censito in Fascicolo Aziendale.
- Sono ammissibili le sole spese relative ad investimenti conformi alle norme comunitarie (con particolare riferimento agli articoli 61 e 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’art. 45, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1305/2013, nazionali e regionali.
- Gli investimenti realizzati con il sostegno del PSR sono sottoposti a vincolo di destinazione d’uso per la durata di:
 - a. 10 anni per i beni immobili
 - b. 5 anni per gli altri investimenti
- Ad investimenti ultimati la dimensione economica aziendale, in termini di Produzione Standard, dovrà essere superiore a € 6.000,00, ridotta ad € 4.000,00 per le imprese con sede aziendale nelle zone svantaggiate di cui all’art. 32, paragrafo 1 del Reg. UE 1305/2013.
- Nel caso di investimenti collettivi il requisito di ammissibilità si considera assolto se, ad investimenti ultimati, la dimensione economica media delle aziende interessate è superiore ai limiti sopra stabiliti
- Non sono ammissibili le domande che determinano un contributo ammissibile inferiore a € 5.000,00

- Sono considerati ammissibili esclusivamente gli investimenti che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola, ovvero che valutino e garantiscano, tramite il Piano Aziendale di Sviluppo:
 - a. la sostenibilità finanziaria ed economica dell'investimento: l'azienda, a Piano di Sviluppo (PAS) realizzato, deve essere in grado di sostenere le quote di reintegro su base trentennale per gli investimenti che costituiscono oggetto della domanda di sostegno per fabbricati ed opere fisse e decennale per gli investimenti in macchine ed attrezzature, che dovrà quindi risultare inferiore al 40% della produzione aziendale annua (valutando anche altri investimenti attivati ed i contributi percepiti su altre misure del PSR) ;
 - b. il raggiungimento di un incremento delle prestazioni aziendali in termini economici

Disposizioni specifiche relative all'ammissibilità per talune tipologie di investimento:

- Per quanto concerne gli interventi di captazione di acqua a fini irrigui il beneficiario deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni al momento di presentazione della domanda di sostegno. Inoltre gli interventi finalizzati al risparmio idrico dovranno essere accompagnati da una perizia tecnica che tenga conto della tipologia di impianto in uso e delle sue condizioni per quanto riguarda le dispersioni;
- Relativamente ai costi per investimenti nell'irrigazione, gli stessi sono ammissibili nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 46 del Reg. UE n. 1305/2013 e precisamente:
 - a norma del paragrafo 3, obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno ai fini di consentire la corretta applicazione del piano tariffario previsto dal piano di gestione. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno.
 - a norma del paragrafo 4:
 - nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti almeno "buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui/elementi dell'infrastruttura di irrigazione preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di risparmio idrico potenziale conseguente all'investimento, in base ad una valutazione ex-ante, almeno pari al:
 - 5% nei soli casi di investimenti relativi alla installazione di contatori e/o all'introduzione di sistemi di telecontrollo finalizzati al monitoraggio della rete allo scopo di consentire l'immediato intervento in casi di perdite idriche;
 - 20% nel caso di miglioramento di impianti diversi da quelli di cui al trattino precedente;
 - Nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti meno di "buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti che rispettino le seguenti condizioni:
 - l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell'investimento, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;
 - l'investimento comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello di investimento.

Il consumo totale di acqua dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda;

Per quanto sopra in ordine al risparmio idrico, gli obiettivi sono perseguiti principalmente mediante:

 - la dotazione di contatori di misurazione della risorsa erogata;
 - la realizzazione di opere di adeguamento e ammodernamento degli impianti al fine di ridurre perdite e sprechi;
 - realizzazione di opere per conversione di impianti attualmente a scorrimento in impianti con tubazioni a pressione.

Criteria di selezione

La selezione dei progetti di investimenti ammessi avviene distintamente utilizzando i seguenti principi generali:

PRINCIPIO	PESO
Caratteristiche del beneficiario	26
Localizzazione territoriale	16
Coerenza del progetto con gli obiettivi strategici della SSL	18
Qualità del Progetto	30
Sostenibilità dell'intervento	10
TOTALE PUNTEGGIO	100

I principi di selezione generali sono così ulteriormente declinati:

Principio di Selezione: CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO E DEL PROGETTO: MAX 26 PUNTI

Criterio di Selezione	Specifiche	Punteggio	Punteggio massimo attribuibile
Età del soggetto beneficiario	Età tra 18 e 34 anni	26 punti	26 punti
	Età tra i 34 e i 54 anni	18 punti	
	Età sopra i 55 anni compiuti	0 punti	

Principio di Selezione: LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE: MAX 16 PUNTI.

Criterio di Selezione	Specifiche	Punteggio	Punteggio massimo attribuibile
Sede operativa dell'impresa di riferimento/beneficiario in area D (1)	Sì	16 punti	16 punti
	No	0 punti	

(1) Si intende per Sede operativa: unità tecnico economica (UTE), come definita dall'art. 1 comma 3 del DPR

Principio di Selezione: COERENZA DEL PROGETTO CON GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE: MAX 18 PUNTI

Criterio di Selezione	Specifiche	Punteggio	Punteggio massimo attribuibile
Il progetto generale è in linea con l'obiettivo generale della SSL di costruire un sistema rurale integrato e sostenibile ed in particolare potrà contribuire a	Innovazione nella commercializzazione dei prodotti (1)	6 punti	18 punti
	Qualificazione e diversificazione delle produzioni e delle attività (2)	6 punti	
	Aggregazione delle imprese (3)	6 punti	

(1) il progetto introduce significativi elementi di innovazione (nuovi servizi e/o nuovi prodotti e/o processi innovativi) rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento

(2) il progetto crea un nuovo prodotto/offerta rispetto alla gamma dei prodotti/offerte dell'impresa beneficiaria e/o qualificazione delle produzioni attraverso accordi di filiera/rete

(3) il beneficiario fa parte di una Rete d'impresе, Consorzio, Cooperativa

Principio di Selezione: QUALITA' DEL PROGETTO: MAX 30 PUNTI

Critério di Selezione	Specifiche	Punteggio	Punteggio massimo attribuibile
Il progetto è premiante nei casi di maggiore superficie rimessa a coltura- maggiore superficie impiantata a officinali	Graduatoria in base all'estensione della coltura - ha utilizzati 1 punto ogni 0.1 ha di superficie impianto o recuperata	Da un punto a 10 punti	Max 10 punti
Presenza di iniziative che fanno riferimento ad investimenti per uso collettivo all'interno del GC	si	10	Max 10 punti
	no	0	
L'intervento di impianto di officinali è previsto unitamente al recupero di terreni incolti (1)	si	10	Max 10 punti
	no	0	

(1) Si intendono "Terreni abbandonati" i mappali per i quali valgono contemporaneamente le seguenti definizioni:

- Terreni sui quali non è stato pagato alcun premi PAC o misure a superficie PSR negli ultimi 5 anni o intervento PSR strutturale negli ultimi 10 anni;
- Terreni classificati negli ultimi 5 anni sul fascicolo aziendale e individuabili sulle relative foto aeree come incolti (uso non agricolo - tare oppure bosco) oppure terreni che, pur non essendo stati nei cinque anni precedenti su alcun fascicolo aziendale, sono stati identificati come incolti in base a foto aeree e rilievi a terra (è onere del richiedente fornire idonea documentazione probante)

Principio di Selezione: SOSTENIBILITA' DELL'INTERVENTO: MAX 10 PUNTI

Critério di Selezione	Specifiche	Punteggio	Punteggio massimo attribuibile
Progettazione di azioni che non dovranno esaurirsi al termine dei finanziamenti erogati - autosostenibilità futura - al progetto è allegato un piano della sostenibilità	si	10 punti	10 Punti
	no	0 punti	

Punteggio totale massimo: 100 punti

Per la valutazione dei criteri di selezione potrà, se del caso, essere istituita una apposita commissione di valutazione

Non verranno ammesse a sostegno le domande con un punteggio verificato inferiore a 20 punti.

Gli elementi che determinano il punteggio devono essere dichiarati nella relazione tecnica descrittiva allegata alla domanda di sostegno.

Presentazione delle domande

Le domande devono essere predisposte e presentate esclusivamente tramite il SIAN (www.sian.it).

Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti cui si riferiscono, pena la non ammissione degli stessi, ad eccezione delle spese tecniche (che in quanto propedeutiche alla predisposizione della domanda possono essere retroattive).

La domanda di sostegno deve essere corredata obbligatoriamente, pena la non ammissibilità, della seguente documentazione:

- Piano Aziendale di Sviluppo (PAS) Domanda di Sostegno: compilato in tutte le sue parti
- Cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento in progetto;
- Copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, o altro documento utile per dimostrare la cantierabilità dell'investimento proposto;
- Computo metrico estimativo realizzato sulla base del prezzario regionale per le opere agronomiche ed edili (così come previsto dalla DGR 1115/2016)
- Tre preventivi alternativi (così come previsto dalla DGR 1115/2016) per gli acquisti e per le spese tecniche;
- Relazioni tecniche specifiche legate a talune tipologie di investimenti (es. realizzazione di impianti idrici ed irrigui)
- Ogni altro documento ritenuto utile per la presentazione della domanda.

Ammissione al sostegno

L'istruttoria delle domande presentate consentirà la creazione di una graduatoria in base al punteggio confermato dall'istruttore.

A parità di punteggio prevale la domanda che coinvolge, in termini di estensione, il maggior numero di terreni abbandonati, in secondo ordine la domanda presentata dal beneficiario più giovane.

Le domande che avranno conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità non saranno finanziate.

Non sono ammissibili richieste di varianti progettuali che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che incidono sui criteri di ammissibilità. Possono essere ammessi limitati e giustificati adattamenti progettuali da richiedere entro e non oltre i 4 mesi antecedenti la scadenza dell'atto di ammissione.

Tipologia di agevolazione

Viene erogata una sovvenzione pari al 40% della spesa ammissibile a titolo di rimborso dei costi sostenuti.

L'intensità del sostegno è aumentata di un ulteriore 20% nei seguenti casi:

- Imprese condotte, al momento di presentazione della domanda di sostegno, da agricoltori di età non superiore a 40 anni che si sono insediati da menù di 5 anni – conformemente alle

prescrizioni di cui alla sottomisura 6.1 del presente periodo di programmazione – così come definiti all'articolo 21 del Reg. UE 1305/2013;

- Investimenti collettivi e progetti integrati;
- Investimenti in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- Investimenti sovvenzionati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) di cui all'art. 53 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- Investimenti collegati a operazioni di cui agli articoli 18 e 29 del Regolamento (UR) 1305/2013.

Il contributo massimo concedibile non potrà comunque essere superiore al 90% della spesa ammessa.

Domande di pagamento

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del sostegno e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammessa alla graduatoria e quindi dotata di atto di ammissione al sostegno.

La domanda di pagamento può riguardare:

- La richiesta di ANTICIPO (che non può superare il 50% del contributo pubblico ammesso e deve essere richiesto secondo le procedure fissate da AGEA);
- La richiesta di uno stato di avanzamento per lotto funzionale (SAL); è ammessa una sola domanda di SAL per ciascuna domanda di sostegno
- La richiesta del saldo finale al completamento dell'investimento previsto.

La domanda di pagamento a saldo deve essere inviata entro 9 mesi dalla data di ricezione del decreto di concessione dall'ente competente.

Le domande di pagamento (ad eccezione di quella in anticipo) devono essere corredate obbligatoriamente della seguente documentazione:

- Piano Aziendale di Sviluppo (PAS) Domanda di pagamento: compilare in tutte le sue sezioni.
- Cartografie e planimetrie o altra documentazione utile alla descrizione dell'investimento realizzato;
- Computo metrico consuntivo (così come previsto dalla DGR 1115/2016)
- Copia di eventuali agibilità, nulla osta, comunicazioni, denunce, segnalazioni e quant'altro necessario per attestare che l'intervento è conforme alla normativa vigente
- Copia delle fatture e dei relativi documenti provanti la quietanza (attestato di avvenuto bonifico, estratto di conto corrente con evidenziata la transizione monetaria dell'investimento realizzato, ecc), provanti il pagamento delle opere

Impegni e obblighi

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione della domanda di pagamento finale. La mancata presentazione della domanda di saldo finale entro i termini stabiliti da bando comporta la decadenza totale dal sostegno e il recupero di eventuali somme già erogate, fatte salve le cause di forza maggiore.

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli impegni e gli obblighi riferiti alla specifica sottomisura attivata con il presente bando, stabiliti dall'Autorità di Gestione Regione Liguria con Deliberazione di Giunta Regionale n. 143 del 22 febbraio 2019 ad oggetto "PSR 2014-2020 - Individuazione, ai sensi del DM n.

1867 del 18/01/2018, delle fattispecie di violazioni di impegni e delle percentuali di riduzione relativamente alle sottomisure attivate dai GAL (Gruppi di Azione Locale)”.

Il beneficiario è obbligato dalla presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di vincolo stabilito dal PSR, per il rifiuto o la revoca totale del sostegno a :

- Consentire l'accesso al luogo dell'investimento da parte delle persone incaricate dei controlli nell'ambito del PSR;
- Mettere a disposizione della Regione e di ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli e del monitoraggio, tutta la documentazione relativa agli investimenti o necessaria a svolgere l'attività di controllo, anche nel caso sia detenuta da terzi;

Il beneficiario è obbligato dalla presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di vincolo stabilito dal PSR, per il rifiuto o la revoca parziale del sostegno a :

- Attuare correttamente gli investimenti ammessi a sostegno;
- Garantire una adeguata informazione e pubblicità dell'investimento, ai sensi del capitolo 15.3 del PSR e del Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii;
- Comunicare alla Regione ed al GAL, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è stato compiuto l'atto, la cessione totale o parziale dell'oggetto di destinazione d'uso. La cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d'uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata con l'atto di ammissione, attraverso il passaggio ad un soggetto che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedente e che si assuma giuridicamente il vincolo;
- Rispettare il vincolo di destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del sostegno, ai sensi del Capitolo 8.1 del PSR.

Ai fini del presente bando il beneficiario deve garantire la stabilità dell'operazione in ottemperanza all'art. 71 comma 1 del Reg UE 1303/2013; a tal fine si impegna in particolare a :

- Non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- Non effettuare un cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- Non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

L'impegno decorre dalla data del pagamento finale al beneficiario.

La domanda d'aiuto presentata a valere del presente bando, decade qualora il beneficiario sia responsabile della decadenza della domanda a valere dell'Operazione 16.4.21 e qualora il beneficiario rescinda dal Partenariato del Gruppo di Cooperazione e dall'Accordo prima della sua scadenza (salvo gravi e giustificati motivi).

Forza maggiore

In caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, così come elencate nell'art. 2.2 del Reg. UE 1306/2013, il beneficiario non è tenuto al rimborso del sostegno ricevuto (art. 4.1 del Reg. UE 640/2014). I casi contemplati devono essere notificati, insieme alla documentazione provante che dovrà essere analizzata, all'ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2 del Reg. UE 640/2017). La comunicazione e/o relativo accertamento della forza maggiore esimono il beneficiario dalla restituzione del sostegno percepito.

Condizioni di tutela della privacy

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali ed aziendali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi, vengono trattati da parte del GAL e della Regione Liguria nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101”Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il programma regionale di sviluppo rurale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27/10/2015.